II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1987

che ripristina lo status di alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto riguarda la peste suina classica

(87/550/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE [2], in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE, in particolare l'articolo 13 *bis*, paragrafo 2,

considerando che, con decisione 82/838/CEE [4], il Consiglio ha riconosciuto alcune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che nella regione Unterfranken, riconosciuta ufficialmente indenne conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione 82/838/CEE, si sono constatati focolai di peste suina classica e che quindi detto riconoscimento è stato ritirato alla regione Unterfranken con la decisione 87/204/CEE [5] della Commissione;

considerando che nella regione Weser-Ems, riconosciuta indenne dalla peste classica conformemente alle disposizioni dell'allegato II della decisione 82/838/CEE si sono constatati focolai di peste suina classica e che quindi detto riconoscimento è stato ritirato alla regione Weser-Ems con la decisione 84/121/CEE [6] della Commissione;

considerando che dall'ultima constatazione di un focolaio di peste suina nella regione Unterfranken è trascorso un periodo di tre mesi e che non è stata praticata alcuna vaccinazione e che nella regione Weser-Ems è trascorso un periodo di sei mesi;

considerando che l'analisi della situazione epidemiologica consente di ritenere che la malattia è stata eliminata in dette regioni e che è quindi opportuno ripristinare lo status di tali regioni riconosciute ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla regione Unterfranken, nella Repubblica federale di Germania, è riconfermato lo status di regione ufficialmente indenne da peste suina.

Articolo 2

Alla regione Weser-Ems, nella Repubblica federale di Germania, è riconfermato lo status di regione indenne da peste suina.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(5) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 34.
(6) GU n. L 64 del 6. 3. 1984, pag. 22.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente